



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO - VENATORIA DEL CINGHIALE

Approvato con Deliberazione C. P. n 32 del 18.10.2007, entrato in vigore il 18.11.2007

Modificato con Deliberazione C. P. n 77 del 9.11.2015. Le modifiche sono in vigore dal 9.11.2015.

ARTICOLO 1 - OBIETTIVO GENERALE

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la gestione faunistico-venatoria del cinghiale (*Sus scrofa*) nel territorio della provincia di Pavia.

Nell'ambito di una complessiva gestione faunistico-venatoria del cinghiale nel territorio provinciale, facendo riferimento al quadro di distribuzione di questo ungulato in provincia, caratterizzato dalla presenza di due popolazioni con distinti areali (Oltrepò e Valle del Ticino) così come definito dal Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Pavia 2006 – 2010 (D.C.P. n. 29 del 22 marzo 2006), nonché ai contenuti dello stesso Piano, il presente Regolamento prevede:

- a) un utilizzo venatorio del cinghiale nell'Oltrepò, in cui viene individuato, come area vocazionale alla specie, il territorio coincidente con l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) 5 e le zone destinate alla caccia al cinghiale nell'ambito del territorio dell'ATC 4;
- b) un controllo, finalizzato alla eradicazione del cinghiale, al di fuori dell'area di cui al punto a), per i potenziali danni da parte della specie alle attività agricole;
- c) un controllo del nucleo della Valle del Ticino finalizzato, nel medio periodo, alla eradicazione, ovvero ad uno stretto mantenimento delle densità su valori tali da evitare, ovvero contenere, i danni alle coltivazioni presenti nell'area in oggetto.

GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO DELL'OLTREPO VOCAZIONALE ALLA SPECIE

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI SPECIFICI ED AZIONI

Per quanto concerne la gestione faunistico-venatoria del cinghiale nel territorio vocazionale alla specie dell'Oltrepò, il presente Regolamento individua i seguenti obiettivi specifici:

- a) mantenere consistenze e densità che garantiscano la conservazione, nel tempo, delle popolazioni di cinghiale;
- b) mantenere le popolazioni di cinghiale sane e ben strutturate nel rapporto fra i sessi e le classi di età;
- c) mantenere consistenze e densità compatibili con la produzione agricola;
- d) salvaguardare le condizioni sanitarie del settore zootecnico con riferimento alle malattie infettive trasmissibili dal cinghiale;
- e) consentire un utilizzo venatorio sostenibile delle popolazioni di cinghiale;
- f) attivare misure preventive per la tutela e la sicurezza delle persone durante l'esercizio dell'attività venatoria al cinghiale.

Per il perseguimento dei sopraccitati obiettivi, la gestione faunistico-venatoria del cinghiale nel territorio

vocazionale alla specie dell'Oltrepò si fonda sulle seguenti azioni di base:

- a) Suddivisione del territorio vocazionale in Zone Omogenee di Caccia al Cinghiale (ZOCC) coincidenti con:
 - Una o più Zone di Caccia in Braccata (ZCB), all'interno degli ATC, per l'esercizio della caccia da parte delle squadre autorizzate annualmente dalla Provincia;
 - Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agri Turistico Venatorie.
- b) Elaborazione di Piani di Gestione Faunistico-Venatoria del cinghiale per le singole ZOCC.

ARTICOLO 3 – TIPOLOGIA DEL PRELIEVO VENATORIO CONSENTITO NELLE ZOCC

Il prelievo venatorio del cinghiale nel territorio vocazionale alla specie dell'Oltrepò è consentito nelle diverse Zone Omogenee di Caccia al Cinghiale (ZOCC), secondo le seguenti norme:

- a) per gli ATC 4 e 5, con l'utilizzo della braccata come forma di caccia esclusiva esercitata nelle Zone di Caccia in Braccata (ZCB) da parte delle squadre autorizzate annualmente dalla Provincia;
- b) per le AFV e AATV con l'utilizzo della braccata esclusivamente nelle stesse giornate previste per questo tipo di caccia negli ATC in cui gli istituti privati risultino presenti, indicate nel calendario definito dagli ATC, di cui al successivo Articolo 4, comma g);
- c) per le AFV e AATV con tutte le altre forme (girata, battuta senza cani e caccia individuale di selezione alla cerca e all'aspetto) in tutte le giornate previste dal calendario venatorio regionale. Per girata è da intendersi la caccia collettiva esercitata da non più di dodici cacciatori coadiuvati da non più di un cane.

ARTICOLO 4 – PIANI DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE

Per quanto concerne la gestione faunistico-venatoria del cinghiale nel territorio vocazionale alla specie dell'Oltrepò, i Comitati di Gestione degli ATC 4 e 5 e i Concessionari delle AFV e AATV, con la collaborazione della Provincia e l'eventuale supporto di tecnici faunistici, devono produrre, annualmente, un Piano di Gestione Faunistico-Venatoria del cinghiale, da sottoporre, entro il 31 luglio, ad osservazioni ed approvazione da parte della Provincia che, in particolare preveda:

- a) per ogni ZOCC, sulla base di un catasto ambientale (indicante, anche a livello di cartografia in scala 1:10.000, le fisionomie vegetazionali e di uso del suolo), la determinazione delle capacità recettive per il cinghiale (densità agro-forestali obiettivo), definite in base alle caratteristiche del territorio e all'impatto ritenuto sostenibile per l'ambiente e le attività agricole;
- b) per ogni ZOCC, i risultati dei censimenti (consistenza "pre riproduttiva", al netto delle nascite; consistenza "post riproduttiva", comprensiva dei nati dell'anno; struttura di popolazione);
- c) per ogni ZOCC, i risultati relativi ai prelievi della precedente annata venatoria;
- d) per ogni ZOCC, il piano di abbattimento della specie in termini quantitativi (numero di capi da abbattere), definito sulla base dei risultati dei prelievi annui, dei censimenti e delle densità agro-forestali obiettivo;
- e) per gli ATC una planimetria in scala 1:10.000 con l'indicazione del numero e dei confini delle ZOCC e delle Zone di Caccia in Braccata (ZCB), fermo restando che le Squadre di Caccia in Braccata non possono superare il numero di: 4 (quattro) nell'ATC 4 e 16 (sedici) nell'ATC 5.
- f) per gli ATC l'elenco nominativo dei componenti delle singole squadre;
- g) per gli ATC il calendario dettagliato delle braccate;
- h) per ogni ZOCC gli interventi previsti di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni alle attività agricole.

ARTICOLO 5 – PROGRAMMAZIONE DEI CENSIMENTI

- a) Gli ATC 5 e 4 e le AFV e AATV ricadenti nel territorio vocazionale alla specie dell'Oltrepò, annualmente, entro il 20 gennaio, devono trasmettere alla Provincia il programma dei censimenti al

cinghiale, con l'indicazione delle date previste per le singole ZOCC, nonché delle metodologie e delle specifiche di organizzazione e pianificazione dei medesimi.

- b) I censimenti negli ATC, AFV e AATV, ai quali deve partecipare personale di vigilanza dipendente dalla Provincia, devono essere effettuati dal 1 febbraio fino al 30 giugno.

ARTICOLO 6 – ESECUZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO NELLE ZOCC

- a) Nel territorio degli ATC 5 e 4 ricadente nel territorio vocazionale alla specie dell'Oltrepò, la caccia al cinghiale in braccata é consentita alle sole squadre autorizzate dalla Provincia, a partire dal 1 ottobre fino al 31 dicembre per non più di due giorni settimanali: il mercoledì e, a rotazione, il sabato o la domenica.
- b) Fermo restando quanto indicato al comma a) per la braccata, nelle AFV e nelle AATV ricadenti nel territorio vocazionale alla specie dell'Oltrepò, la caccia al cinghiale con le altre forme di caccia di cui al precedente Articolo 3, comma c), si svolge in conformità al calendario venatorio regionale.
- c) I mezzi consentiti per il prelievo del cinghiale sono il fucile ad anima liscia di calibro 12, 16 o 20 con munizioni a palla unica e il fucile a canna rigata di calibro non inferiore a 7 mm. Il cacciatore, che utilizza il fucile a canna rigata, deve posizionarsi in postazione fissa.
- d) Il Comitato di Gestione dell'ATC e i Concessionari delle AFV e delle AATV devono procedere, entro quindici giorni dalla fine di ogni mese, a trasmettere al Settore competente della Provincia di Pavia:
- l'aggiornamento della situazione quantitativa e qualitativa del prelievo effettuato nel mese precedente (numero dei capi prelevati suddivisi per sesso e classi di età) nelle singole ZOCC, , inviando copia dei moduli predisposti dalla Provincia (Allegato A e B).
 - non meno del 10% dei certificati sanitari di avvenuto controllo dei capi abbattuti nel mese precedente.
- e) Il prelievo del cinghiale nelle ZOCC ricadenti nel territorio della Comunità Montana, può essere effettuato anche con terreno coperto da neve.

ARTICOLO 7 - CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA NEGLI ATC

- a) Nell'ambito di una Zona di Caccia in Braccata (ZCB) opera, nella stessa giornata, una sola squadra autorizzata dalla Provincia.
- b) Ogni squadra autorizzata al prelievo venatorio é diretta da un Capo caccia e da più Vice Capo caccia, nominati dal Comitato di Gestione dell'ATC competente, su proposta dei componenti la squadra. Il Capo caccia e i Vice Capo caccia hanno compiti di referenti per la squadra e di contatto tra la squadra e il Comitato di Gestione dell'ATC.
- c) I Capo caccia e i Vice Capo caccia possono essere sostituiti nel corso della stagione venatoria, previa comunicazione all'ATC, solamente a causa di malattia o di dimissioni.
- d) Un Vice Capo caccia svolge i compiti del Capo caccia, in caso di motivata assenza, per causa di forza maggiore, di quest'ultimo, previa tempestiva comunicazione all'ATC.
- e) I Capo caccia e i loro sostituti Vice Capo caccia, debbono avere almeno 3 anni di esperienza maturata in squadre di caccia al cinghiale in braccata ed aver partecipato con esito positivo ad appositi corsi per capisquadra, organizzati dalla Provincia, inerenti la gestione faunistico-venatoria del cinghiale e la caccia in squadra organizzata. Sono esentati dall'obbligatorietà della partecipazione al corso e al superamento del relativo esame coloro che sono stati caposquadra o loro sostituti nella stagione venatoria precedente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
- f) Non possono rivestire la qualifica di Capo caccia o Vice coloro che siano incorsi in sanzioni penali definitive o sanzioni amministrative definitive inerenti la caccia agli Ungulati. Ai fini della presente disposizione si intende:
- per sanzione penale definitiva, la sanzione contenuta in una sentenza passata in giudicato ovvero obblata;
 - per sanzione amministrativa definitiva, la sanzione contenuta in una ordinanza-ingiunzione divenuta

inoppugnabile, ovvero se proposto ricorso ex Articolo 22 della L. 689/81, in una sentenza passata in giudicato.

- g) Le squadre per la caccia in braccata sono composte da un minimo di 25 ad un massimo di 60 cacciatori, di cui 5, rispetto al massimale di 60 cacciatori, ad invito, per gli aspiranti a tale tipo di caccia, regolarmente iscritti come soci nell'ATC, con un massimo di due inviti per ogni cacciatore nella medesima squadra nell'ambito di una stagione venatoria.
- h) Perché possa essere effettuata la braccata è necessario che siano presenti almeno 15 cacciatori iscritti alla squadra.
 - i) Ogni cacciatore, regolarmente iscritto come socio nell'ATC, può iscriversi ad una squadra solo dopo aver partecipato con esito positivo ad appositi corsi, organizzati dalla Provincia, inerenti i fondamenti della biologia e gestione faunistico-venatoria del cinghiale. Sono esentati da tale obbligo i cacciatori che abbiano partecipato, in qualità di membri di una squadra, alla stagione venatoria precedente all'entrata in vigore del presente Regolamento, ovvero i cacciatori che abbiano un titolo equipollente per la Zona Appenninica o per la Zona Alpi riconosciuto dalla Provincia di Pavia.
 - j) I corsi di abilitazione per le figure di cui al comma precedente sono organizzati e svolti dalla Provincia, anche con la collaborazione delle Associazioni venatorie, di protezione ambientale, delle Organizzazioni professionali agricole o di altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica documentata esperienza e competenza in materia.
 - k) La Commissione d'esame nominata dalla Provincia, valuta la preparazione del candidato e rilascia un giudizio di idoneità o di non idoneità.
 - l) Ciascun cacciatore non può essere iscritto a più di una squadra e dovrà esercitare il prelievo esclusivamente con la propria squadra e in un solo ATC.
 - m) I cacciatori iscritti ad una squadra non potranno esercitare altra forma di caccia sul territorio degli ATC provinciali nei giorni previsti dal presente Regolamento per le battute di caccia al cinghiale.
 - n) Ogni squadra, per la caccia in braccata, può utilizzare una muta composta da un numero massimo di 15 cani.
 - o) È facoltà della squadra utilizzare, per ragioni di sicurezza, apparecchi radio rice-trasmittenti conformi alle disposizioni di legge.
 - p) È facoltà della squadra dotare i cani utilizzati nel braccata, di collari, o altri accessori aventi caratteristiche di buona visibilità.
 - q) Il Comitato di Gestione dell'ATC può chiedere ai componenti la squadra un contributo integrativo sulla quota associativa, per la liquidazione dei danni agricoli, Articolo 30 L.R. 26/93 e succ. mod.

ARTICOLO 8 - COMPITI DEL CAPO CACCIA E DEI VICE CAPO CACCIA NEGLI ATC

I Capo Caccia e i Vice Capo Caccia devono:

- a) Collaborare, con il Comitato di Gestione e gli eventuali tecnici faunistici dell'ATC, per la ZOCC e le ZCB di propria competenza, alla stesura del Piano di Gestione Faunistico-Venatorio del cinghiale da inviare alla Provincia.
- b) Collaborare ai censimenti.
- c) Trasmettere all'ATC, entro il 30 giugno di ogni anno, l'elenco nominativo dei componenti la squadra di propria competenza e il calendario delle braccate per le ZCB a rotazione, della propria ZOCC.
- d) Far apporre i cartelli, immediatamente a ridosso della zona di braccata con la dicitura: "PERICOLO: BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO", aventi dimensioni non inferiori a cm.20x30 e la scritta a caratteri in rosso da cm.5, a sensi Articolo 14 comma 6) L.R. 26/93 e succ. mod.
- e) Prima dell'inizio della braccata imbucare nelle apposite cassette predisposte dal Comitato di Gestione, la cui ubicazione è resa nota alla Provincia, il modulo, predisposto dalla Provincia (Allegato C), riportante l'elenco dei cacciatori che compongono la squadra, su cui devono essere evidenziati:
 - i nominativi dei cacciatori che esercitano la caccia nella giornata;
 - i nominativi dei cacciatori in possesso di fucili a canna rigata;
 - i nominativi dei cacciatori abilitati al recupero di animali feriti, come da Articolo 12 comma b).
- f) Predisporre le poste in modo che il campo di tiro garantisca sempre l'incolumità degli altri cacciatori e di

altre persone che potrebbero transitare nella zona della braccata.

- g) Assicurarsi che la squadra sia munita di una cassetta di pronto soccorso per i primi interventi in caso di incidenti.
- h) Dopo l'abbattimento, appena materialmente possibile e comunque prima di caricare il cinghiale abbattuto su un mezzo di trasporto, apporre al tendine d'Achille dell'animale un contrassegno a datario inalterabile e inamovibile predisposto dalla Provincia e distribuito ai Capi Caccia dal Comitato di Gestione dell'ATC.
- i) Restituire all'ATC, entro la fine del mese successivo alla chiusura della caccia al cinghiale, i contrassegni non utilizzati e da questo inviati alla Provincia entro i 15 giorni successivi.
- j) Trasmettere al Comitato di Gestione, entro 24 ore dalla fine della braccata, il modulo, predisposto dalla Provincia (Allegato A), con il numero dei capi prelevati suddivisi per sesso e classi di età.
- k) Organizzare il recupero di animali feriti, anche con l'ausilio di conduttori e di cani da recupero abilitati dalla Provincia secondo il protocollo INFS ed ENCI.
- l) Sottoporre, qualora richiesto dalla ASL competente per territorio e nelle modalità indicate dalla stessa, i cinghiali abbattuti alla verifica ed alla valutazione sanitaria e biometrica ovvero trasmettere le campionature degli animali (diaframma e muscolo).
- m) Trasmettere al Comitato di Gestione, entro dieci giorni dalla fine di ogni mese, non meno del 10% dei certificati sanitari di avvenuto controllo dei capi abbattuti.
- n) Preparare e conservare, per i tre mesi successivi alla chiusura della caccia al cinghiale, le mandibole (munite di contrassegno riportante lo stesso numero del contrassegno a datario inalterabile e inamovibile predisposto dalla Provincia) degli animali abbattuti, per eventuali verifiche o mostre.
- o) È fatto obbligo del capo caccia, per ragioni di sicurezza, rilasciare ai componenti di ogni squadra apposito contrassegno di riconoscimento con pettorale e dorsale ben visibili, da indossare durante l'attività di prelievo.

ART 9. OBBLIGHI DEL CACCIATORE COMPONENTE DI UNA SQUADRA NEGLI ATC

Dopo l'abbattimento del cinghiale il cacciatore deve:

- a) per ogni colpo sparato, esaminare attentamente, a fine braccata, il punto in cui si trovava il cinghiale al momento del tiro, al fine di rilevare eventuali tracce di ferimenti;
- b) annotare immediatamente il capo abbattuto sul tesserino venatorio regionale e sugli eventuali inserti aggiuntivi predisposti dal Comitato di Gestione dell'ATC e avvisare appena possibile il Capo Caccia dell'avvenuto abbattimento;
- c) non caricare il capo su alcun mezzo di trasporto, sino ad avvenuta apposizione al tendine d'Achille del contrassegno a datario inalterabile e inamovibile predisposto dalla Provincia;
- d) mettere a disposizione del Capo caccia e del Comitato di Gestione le mandibole per eventuali verifiche o mostre.

ARTICOLO 10 - AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE

- a) Le Aziende Faunistico-Venatorie e le Aziende Agri-Turistico-Venatorie esercitano il prelievo venatorio del cinghiale in conformità al calendario venatorio regionale, nonché alle disposizioni del presente Regolamento.
- b) Le Aziende devono inoltre garantire l'osservanza delle seguenti disposizioni:
 - apporre al tendine d'Achille del cinghiale abbattuto, appena materialmente possibile e comunque prima di caricare l'animale su un mezzo di trasporto, un contrassegno a datario inalterabile e inamovibile predisposto dalla Provincia;
 - compilare, al termine della giornata di caccia, il modulo, predisposto dalla Provincia, con il numero dei capi prelevati suddivisi per sesso e classi di età (Allegato B);

- sottoporre, qualora richiesto dalla ASL competente per territorio e nelle modalità indicate dalla stessa, i cinghiali abbattuti alla verifica ed alla valutazione sanitaria e biometrica ovvero trasmettere le campionature degli animali (diaframma e muscolo);
- trasmettere alla Provincia, entro quindici giorni dalla fine di ogni mese, non meno del 10% dei certificati sanitari di avvenuto controllo dei capi abbattuti;
- preparare e conservare, per i tre mesi successivi alla chiusura della caccia al cinghiale, le mandibole (munite di contrassegno riportante lo stesso numero del contrassegno a datario inalterabile e inamovibile predisposto dalla Provincia) degli animali abbattuti, per eventuali verifiche o mostre.

ARTICOLO 11 – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E DI PREVENZIONE DEI DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE

- a) ATC, AFV e AATV nell'ambito del Piano di Gestione Faunistico-Venatorio del cinghiale devono indicare le tipologie, l'entità e la localizzazione degli interventi e delle misure finalizzati a ridurre l'impatto della presenza del cinghiale sulle colture agricole, incentrati (oltre che sulla definizione delle densità agro-forestali obiettivo delle singole ZOCC in base alle quali, congiuntamente con i dati dei censimenti, definire annualmente i piani di prelievo), su:
- miglioramenti ambientali;
 - azioni di foraggiamento dissuasivo, da attuarsi nelle zone boschive;
 - recinzioni elettriche o meccaniche.
- b) Per quanto concerne in particolare gli interventi di miglioramento ambientale, da realizzarsi con le opportune autorizzazioni, essi vanno individuati tra quelli di seguito indicati:
- interventi sui margini dei boschi per incrementare le fasce di ecotono;
 - strisce tagliafuoco per rompere la monotonia delle superfici boscate;
 - creazione di radure all'interno dei boschi;
 - interventi di miglioramento forestale, condotti in modo da creare un'alternanza di appezzamenti a ceduo semplice, ceduo composto e fustaia;
 - predisposizione di tagli a raso di limitata estensione;
 - predisposizione di parcelle governate a ceduo nell'ambito di strutture forestali gestite a fustaia.
 - realizzazione di tagli a scelta;
 - falciatura ed erpicatura di fasce di vegetazione spontanea da realizzare ogni anno o ad anni alternati.
 - semina di colture a perdere, in particolare granoturco, leguminose ed altre foraggere poste ai margini delle superfici forestali.
 - predisposizione di punti di abbeverata e di insoglio.

ARTICOLO 12 - RECUPERO DEI CAPI FERITI

- a) Per attività di recupero si intendono tutti gli interventi finalizzati a recuperare il capo ferito in azione di caccia o per altre cause, con l'obiettivo di porre fine alle sue sofferenze e di recuperare la carcassa.
- b) Nelle giornate di caccia in braccata, anche al di fuori delle ZCB ma comunque nel territorio aperto all'esercizio venatorio, possono procedere al recupero di cinghiali feriti in azioni di caccia o per altre cause: i Capi Caccia o i loro Vice, i conduttori di cani da recupero abilitati dalla Provincia secondo il protocollo INFS ed ENCI e, nelle AFV e AATV, persone autorizzate dal Concessionario.
- c) Nelle altre giornate di caccia, anche al di fuori delle ZCB ma comunque nel territorio aperto all'esercizio venatorio, possono procedere al recupero di cinghiali feriti in azioni di caccia o per altre cause: i conduttori di cani da recupero abilitati dalla Provincia secondo il protocollo INFS ed ENCI e, nelle AFV e AATV, persone autorizzate dal Concessionario.
- d) È costituito, presso la Provincia, l'Albo dei conduttori di cani da traccia, al quale i recuperatori abilitati possono chiedere di essere iscritti al fine di esercitare l'attività di recupero; detto Albo è aggiornato annualmente sulla base delle richieste.

- e) Per le attività di recupero è ammesso il porto e l'uso delle armi e delle munizioni previste per la caccia al cinghiale.
- f) Il conduttore di cani da traccia, chiamato ad intervenire nel territorio aperto all'esercizio venatorio degli ATC in giornate e tempi consentiti, comunica alla Vigilanza provinciale la richiesta dell'intervento di recupero, la località interessata e la data e orario di inizio dello stesso.
- g) Il recupero dei cinghiali feriti può essere compiuto anche al di fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio nonché in condizioni di terreno innevato o in aree che, per diversi motivi, sono inibite all'attività venatoria o soggette a un esercizio esclusivo della stessa (AFV e AATV). Nel caso in cui l'attività di recupero debba essere realizzata nelle condizioni sopraindicate, i conduttori di cani da traccia abilitati, dovranno essere autorizzati e accompagnati dal personale di Vigilanza dell'Ente territorialmente competente.
- h) Il cacciatore che ferisca un cinghiale, dopo aver proceduto alla localizzazione ed individuazione di eventuali "segni di caccia", è tenuto ad avvertire tempestivamente il personale in possesso dei requisiti di cui al precedente comma b) e a collaborare con questo al recupero del capo. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito e, nel caso di caccia in braccata, della squadra di appartenenza dello stesso.
- i) I capi feriti e non recuperati vengono conteggiati nel piano di abbattimento.

ARTICOLO 13 - DIVIETI E SANZIONI

- a) In rapporto alla capacità del cinghiale di colonizzare anche aree distanti dai siti di immissione di questa specie, è vietato qualsiasi rilascio di cinghiali nel territorio provinciale. Tale divieto vale anche per le AFV e AATV.
- b) Durante le giornate di caccia al cinghiale in "braccata" il cacciatore iscritto ad una squadra non potrà abbattere altra fauna diversa negli ATC 4 e 5. La violazione comporterà l'esclusione del trasgressore dagli ATC della provincia per una annata venatorie.
- c) Durante la caccia al cinghiale in "braccata" il cacciatore iscritto ad una squadra non potrà abbattere altra fauna diversa dal cinghiale. La violazione comporterà l'esclusione del trasgressore dagli ATC della provincia per due annate venatorie, oltre ad eventuali sanzioni previste dalle leggi vigenti.
- d) Detenere munizione spezzata o armi a canna liscia a più di tre colpi comporterà l'esclusione del trasgressore dagli ATC provinciali per due annate venatorie oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti.
- e) Esercitare la caccia al cinghiale in squadra "diversa" da quella di appartenenza, comporterà, per il trasgressore, l'esclusione dalla caccia al cinghiale per un'annata venatoria.
- f) Il possesso di capi di cinghiale privi dell'apposito contrassegno inamovibile correttamente applicato comporterà l'esclusione dalla squadra per due anni dagli ATC 4 e 5, oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti.
- g) Inseguire il cinghiale scovato e abbatterlo fuori dalla Zona di Caccia in Braccata (ZCB) assegnata comporterà la sospensione della squadra per 20 (venti) giornate di caccia effettive, salvo quanto disposto nell'Articolo 12 comma b). È invece consentito il recupero dei cani qualora sconfinati in altra ZCB.
- h) Occupare arbitrariamente una Zona di Caccia in Braccata (ZCB) diversa da quella assegnata, in quanto concordata dai Capi Caccia senza comunicazione al Comitato di Gestione dell'ATC, comporterà la sospensione della squadra per due annate venatorie.
- i) La squadra che non ha contribuito alla predisposizione, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, del Piano di Gestione Faunistico-Venatoria del cinghiale, non potrà effettuare il prelievo venatorio nella relativa annata venatoria.

CONTROLLO DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO PROVINCIALE NON VOCAZIONALE ALLA SPECIE

ARTICOLO 14 – CONTROLLO

Per quanto attiene il controllo, inteso come intervento diretto teso a evitare l'effetto negativo esercitato dal cinghiale nei confronti delle attività agricolo-forestali, preme sottolineare come esso differisca dal prelievo venatorio, inteso come utilizzo sostenibile del patrimonio faunistico. Il controllo ha infatti motivazioni ben diverse dalla caccia e, per tali ragioni, può essere esercitato con tempi e con modalità differenti.

Pertanto, mentre nel territorio provinciale non vocazionale alla specie il cinghiale non potrà essere oggetto di un prelievo di tipo venatorio, in tali zone potrà essere attuato un controllo, autorizzato dalla Provincia, con le modalità definite dall'Articolo 41 della L.R. Lombardia n. 26/93 e successive modificazioni. Tale controllo potrà essere autorizzato anche nelle zone del territorio provinciale rientranti nelle aree vocate al cinghiale (territorio vocazionale alla specie dell'Oltrepò) qualora si verifichi, localmente, una sua presenza o entità incompatibile con le attività agricole.

Il controllo potrà essere effettuato, oltre che dai soggetti previsti dall'Articolo 41 comma 3 della L.R. Lombardia n. 26/93 e successive modificazioni, anche da parte di:

- cacciatori abilitati al prelievo selettivo degli Ungulati in Provincia di Pavia, e iscritti all'Albo provinciale dei selecontrollori, che abbiano seguito uno specifico corso sul cinghiale e abbiano superato il relativo esame;
- cacciatori iscritti all'ATC in possesso di un titolo di abilitazione al prelievo selettivo degli Ungulati conseguito per la Zona Appenninica o per la Zona Alpi a seguito di uno specifico corso sul cinghiale e al superamento del relativo esame, riconosciuto dalla Provincia di Pavia.

FUNZIONI DELLA PROVINCIA

ARTICOLO 15 - COMPITI DELLA PROVINCIA

Per quanto concerne il prelievo venatorio del cinghiale nel territorio vocazionale alla specie dell'Oltrepò, la Provincia:

- a) approva le densità agro-forestali obiettivo, definite per ogni singola ZOCC, in base all'impatto ritenuto sostenibile per l'ambiente e le attività agricole;
- b) verifica, anche attraverso la partecipazione di proprio personale di vigilanza dipendente, la realizzazione e i risultati dei censimenti;
- c) valuta e approva annualmente, acquisito il parere dell'INFS, entro il 10 settembre, i Piani di Gestione Faunistico-Venatoria del cinghiale, predisposti dagli ATC (strutturati per singole ZOCC), dalle AFV e dalle AATV;
- d) verifica l'attuazione e i risultati dei Piani di Gestione Faunistico-Venatoria del cinghiale;
- e) acquisisce e verifica, annualmente per gli ATC gli elenchi nominativi dei componenti delle singole squadre;
- f) fornisce agli ATC e alle AFV e AATV i contrassegni a datario inalterabile e inamovibile da apporre al tendine d'Achille del cinghiale abbattuto;
- g) dispone, su segnalazione di avvenute gravi irregolarità commesse da una squadra, da parte del Comitato di Gestione dell'ATC, la revoca di tale squadra, accertata la veridicità dell'esposto.

Per quanto concerne il controllo delle immissioni illegali di cinghiale nel territorio provinciale la Provincia mette in atto un controllo degli allevamenti di cinghiali come previsto dall'Articolo 24 del R.R. 4 agosto 2003 n. 16.

Per quanto concerne il controllo del cinghiale nel territorio non vocazionale alla specie dell'Oltrepò (ovvero, in particolari situazioni di necessità anche all'interno dello stesso) la Provincia:

- a) valuta la richiesta di controllo avanzata dall'ente gestore competente per territorio;

- b) autorizza eventuali richieste, acquisito il parere dell'INFS.
- c) fornisce all'ente gestore i contrassegni a datario inalterabile e inamovibile da apporre al tendine d'Achille del cinghiale abbattuto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento a norme e regolamenti in vigore a livello regionale e nazionale.